



Delibera della Giunta Regionale n. 183 del 14/04/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL' ART. 31 BIS, COMMI 2 E 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, N. 3.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. l'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, introdotto dal comma 115 lett. h) della Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, al comma 1, prevede che la Regione e gli enti locali interessati nell'ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il supporto di ACaM, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico;
- b. il comma 2 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3 prevede che, allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche;
- c. la medesima norma stabilisce che l'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale;

PREMESSO INOLTRE CHE

- a. l'art. 16 bis del D. L. 6 Luglio 2012, n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplina il sistema di ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
- b. tale sistema si basa su criteri che privilegiano le Regioni che raggiungono gli obiettivi prefigurati dalla medesima norma, ovvero : **a)** offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; **b)** progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; **c)** progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; **d)** definizione di livelli occupazionali appropriati; **e)** previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica”;
- c. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2013 recante “Trasporto pubblico locale e ferroviario - Criteri e delle modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, articolo 16-bis, DI 95/2012” sono stati individuati i criteri per la verifica del raggiungimento degli standard fissati dall'art. 16 bis;
- d. tali criteri si fondano sull'analisi dei dati da trasmettere da parte delle aziende esercenti i servizi di TPL all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e. in particolare, ai sensi del menzionato DPCM (art. 1), il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato articolo 16-bis, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle Regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti;
- f. il comma 7 dell'art. 16 bis del D. L. 6 Luglio 2012, n. 95 prevede che le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale

trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio, previa certificazione, i dati economici e trasportistici che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere;

DATO ATTO CHE

- a. la medesima norma di cui al comma 7 dell'art. 16 bis del D. L. 6 Luglio 2012, n. 95 stabilisce che non possono essere erogati contributi pubblici e corrispettivi dei contratti di servizio alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate;
- b. l'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, al comma 3, dispone che le Aziende affidatarie dei servizi trasmettono, per via telematica, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, alla Regione e all'AcaM, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste;
- c. il medesimo articolo, al comma 4, prevede che alle Aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, la Regione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge regionale 5/2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale;

RAVVISATO CHE

- a. occorre adottare gli atti di Giunta esecutivi dei commi 2 e 4 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3;

RITENUTO CHE

- a. per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, possano individuarsi, quali dati oggetto delle verifiche ispettive presso le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale, tutti i documenti amministrativi e contabili in cui possono essere rilevati i ricavi ed i costi di esercizio relativi ai contratti di Trasporto Pubblico Locale;
- b. per ragioni di lealtà procedimentale e per consentire alle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale di predisporre la necessaria documentazione, può essere prevista la formulazione di un preavviso minimo di gg. 5, per le ispezioni da effettuare presso le aziende esercenti i relativi servizi;
- c. per le medesime ragioni, con tale preavviso dovrà essere data alle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale adeguata informazione sugli atti oggetto di verifica;
- d. restano comunque salve le garanzie del contraddittorio, da assicurare per legge in sede di eventuale contestazione conseguente alle verifiche ispettive;

RITENUTO INOLTRE CHE

- a. per le finalità di cui al comma 4 del medesimo art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, possa prevedersi, in un'ottica di correttezza amministrativa, la formulazione di una contestazione preventiva alle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale che non hanno fornito all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL i dati richiesti ex art. 16 bis del D. L. 6 Luglio 2012, n. 95 o che hanno fornito dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- b. può altresì prevedersi la fissazione di un termine di gg. 10 per controdeduzioni;

- c. deve essere assicurata la funzione del Comitato di indirizzo e di monitoraggio, quale organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale, istituito con l' art. 1 comma 89, della legge regionale 5/2013;
- d. a tal fine, le determinazioni di cui al comma 4 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, devono essere adottate sentito il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale;
- e. la sospensione, in tutto o in parte, dell'erogazione del corrispettivo, deve essere rapportata alla gravità dell'inadempimento, mediante l'adozione di criteri motivazionali proporzionati all'oggettivo grado di offensività della condotta;
- f. può essere altresì prevista la possibilità di rateizzazioni a fronte della sussistenza di gravi e motivate ragioni;

VISTI

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- la Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3;
- la Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- la Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014;
- il Decreto Legge del 6 Luglio 2012 n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013;
- il Regolamento regionale 20 dicembre 2013, n. 10, di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale del 6 maggio 2013 n. 5

la Giunta, a voto unanime, in conformità

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3:
 - a. di individuare, quali dati oggetto delle verifiche ispettive presso le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale, tutti i documenti amministrativi e contabili in cui possono essere rilevati i ricavi ed i costi di esercizio relativi ai contratti di Trasporto Pubblico Locale;
 - b. di prevedere la formulazione di un preavviso minimo di gg. 5, per le ispezioni da effettuare presso le aziende esercenti i relativi servizi;
 - c. di prevedere che con il preavviso dovrà essere data alle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale adeguata informazione sugli atti oggetto di verifica;
 - d. di fare comunque salve le garanzie del contraddittorio, da assicurare per legge in sede di eventuale contestazione conseguente alle verifiche ispettive;
2. per le finalità di cui al comma 4 del medesimo art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3:
 - a. di prevedere la formulazione di una contestazione preventiva alle Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale che non hanno fornito all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL i dati richiesti ex art. 16 bis del D. L. 6 Luglio 2012, n. 95 o che hanno fornito dati non veritieri o inesatti o incompleti;
 - b. di prevedere la fissazione di un termine di gg. 10 per controdeduzioni;

- c. di assicurare la funzione del Comitato di indirizzo e di monitoraggio, quale organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli Enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale, istituito con l' art. 1 comma 89, della legge regionale 5/2013;
 - d. di prevedere che le determinazioni di cui al comma 4 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, devono essere adottate sentito il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale;
 - e. di prevedere che la sospensione, in tutto o in parte, dell'erogazione del corrispettivo, deve essere rapportata alla gravità dell'inadempimento, mediante l'adozione di criteri motivazionali proporzionati all'oggettivo grado di offensività della condotta;
 - f. di prevedere la possibilità di rateizzazioni a fronte della sussistenza di gravi e motivate ragioni;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore ai Trasporti, al Capo Dipartimento Politiche Territoriali, alla Direzione Generale per la Mobilità per le attività consequenziali;
4. di incaricare il Direttore dell'Ufficio BURC di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione.